

dura, e tutte quelle che si connettono in qualche modo alla legge del contrabbando, ed allora la Commissione non potrebbe ammettere questo pensiero, poichè dessa non ha esteso le sue investigazioni anche sopra tutta la legislazione riflettente il contrabbando. Essa si è limitata ad aggravare alcune pene per quanto concernono questo reato, ma non ha esteso più oltre le sue indagini, perchè le parve inopportuno e pericoloso, senza esaminare attentamente queste disposizioni accostarsi ad una generica loro abrogazione. Ovvero l'onorevole Puccioni intende colla sua aggiunta mantenere illese tutte queste sanzioni speciali contro il contrabbando, e richiamare soltanto l'applicazione dei principii generali del diritto penale allorchè non s'incontrino nè in questa legge nè in altre leggi particolari disposizioni che si possano applicare, ed in questo caso la di lui proposta non ha alcun significato perchè, anche senza di essa, rimane intatta la regola di diritto comune giusta cui i principii generali del diritto penale si abbiano a rispettare, semprechè non siano abrogate con un provvedimento eccezionale.

Dirò di più: dirò che non solo sarebbe in questo senso inutile, ma la proposta riuscirebbe pericolosa, poichè potrebbe appunto far supporre che, mercè di questa generica dichiarazione, il potere legislativo intenda di abrogare quelle disposizioni speciali che sono relative al contrabbando, e delle quali non si fa cenno nel presente progetto di legge, e, siccome ho accennato, non è intenzione della Commissione che col presente progetto debbano abrogarsi; perciò essa non intende di esporsi al pericolo di far sorgere dubbi e questioni a questo riguardo. Egli è perciò che mi ha incaricato di esprimere il voto affinchè la Camera non voglia approvare questa proposta, e di pregare l'onorevole Puccioni a voler ritirare il suo emendamento.

PUCIONI. Sono dolente di dover riprendere la parola sopra quest'argomento, dopo quanto dissi nella tornata di ieri, e sono dolente eziandio di dover rispondere con un rifiuto all'invito cortese che l'onorevole Rattazzi mi ha fatto in nome della Commissione.

L'onorevole Rattazzi ha cominciato le sue considerazioni in risposta a quanto io ebbi l'onore di esporre alla Camera nella tornata precedente, affermando un fatto che, mi permetta ch'io lo dica, non è esatto.

Egli ha detto che la Commissione null'altro ha inteso col progetto che ora è in esame, se non se accrescere alcune pene stabilite dalle leggi vigenti pel contrabbando. Ora, io dico che quest'affermazione non è esatta, poichè il progetto della Commissione, oltre all'accrescere le pene, induce notevolissime modificazioni nelle regole relative alla correità ed alla complicità, modificazioni che credo saranno dalla Camera respinte, perchè sono contrarie ad ogni elementare principio di ragione penale. Io non credo giunto il momento di esaminare la natura e la portata di queste modificazioni; mi basta soltanto affermare che la Com-

missione ha veramente e propriamente compilato un Codice di contrabbando, un Codice che importa pene gravissime, un Codice che stabilisce un recesso, e potrei dir meglio, un regresso dalle regole della scienza e del diritto costituito.

Ciò posto, e venendo più da vicino all'esame degli obbietti che l'onorevole Rattazzi mi andava facendo intorno alla proposta da me presentata alla Camera, mi pare dover avvertire che il dilemma da lui postomi non ha sussistenza. Egli mi dice: o voi ritenete colla vostra proposizione doversi abrogare tutte le disposizioni relative al contrabbando stabilite nelle leggi precedenti, o voi ritenete che le leggi precedenti e questa in esame possano coesistere.

Nella prima ipotesi voi fate cosa contraria all'interesse dello Stato e contraria alla giustizia; nella seconda ipotesi fate cosa superflua la quale può poi riescire dannosa, perchè può porre i tribunali nel dubbio se la pubblicazione della legge presente importi abrogazione della legge antecedente.

Ma io rispondo che il dilemma che mi si pone non è giusto, nè vero, perchè non ho mai inteso di propugnare l'abrogazione delle leggi antecedenti in materia di contrabbando o portar dubbi o incertezze. La mia proposta tende anzi ad eliminare tutti i dubbi, che nell'applicazione di questa legge possono facilissimamente sorgere. Non voglio poi abrogare le leggi precedenti, perchè se la Commissione e la Camera gettano gli occhi sulla formola in cui è concepito il mio emendamento, vedranno che esso proclama unicamente che, salve le disposizioni eccezionali contenute nella legge, i principii generali stabiliti nel Codice penale e di procedura penale si applicano al contrabbando.

Ora che vuol mai significare la formola da me adoperata? Vuol significare che, salve le disposizioni eccezionali, salve le disposizioni che si allontanano dalle regole di diritto comune e di procedura penale comune, le leggi generali che costituiscono appunto quel diritto comune sono applicabili al delitto del contrabbando.

Ma le disposizioni delle leggi speciali sul contrabbando, rimarranno in vigore? Questo è il dubbio che mi oppone l'onorevole Rattazzi; ma è facile la replica, imperocchè è chiaro che senza una esplicita deroga non potrebbe parlarsi di abrogazione, e perchè l'ultimo articolo del progetto della Commissione toglie ogni ragione di esitanza.

Ed allora, mi si risponde, a che questo emendamento? Se voi non intendete derogare con questa legge alle leggi antecedenti, perchè sostenete la necessità della vostra proposta? Io la sostengo perchè credo appunto che la coesistenza delle leggi precedenti colla legge che andiamo a pubblicare, farà nascere una quantità di questioni che io stimo prudente consiglio toglier di mezzo. Così, a modo d'esempio, voi avete una legge la quale vi stabilisce le teorie relative al contrabbando: se vi si presenta un individuo, il quale non ab-